

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna



**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I
CRITERI E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL
"FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE"**

Approvato con delibera C.C. n. 74 del 23/12/2008

N/regolamenti comunali/fondo perequativo fiscalità locale

Art. 1
(scopo)

E' istituito il "Fondo perequativo fiscalità locale" avente lo scopo di erogare contributi ai nuclei famigliari che si trovino in situazione di disagio economico.

La situazione di disagio economico è acclarata da un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 12.000,00 (dodicimila/00) euro e dal ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) rapporto tra reddito di lavoro dipendente e assimilati e reddito complessivo, al netto della detrazione per l'abitazione principale, non inferiore al 70% (settanta per cento);
- b) nucleo famigliare con almeno tre figli minori.

Art. 2
(definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*Indicatore della situazione economica equivalente*" (ISEE) l'istituto giuridico di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
- b) per "*nucleo famigliare*" quello preso come riferimento dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e decreti attuativi;
- c) per "*fondo*" il Fondo perequativo fiscalità locale istituito e disciplinato dal presente Regolamento;
- d) per "*domanda*" la domanda di ammissione ai contributi erogati a valere sul Fondo perequativo fiscalità locale.

Per tutti termini di natura tributaria richiamati nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. Si precisa che nel concetto di "lavoro dipendente e assimilati" sono compresi anche gli "altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" (per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro).

Art. 3
(beneficiari)

Accedono ai contributi a valere sul Fondo i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, secondo comma, di cui almeno un componente risulti residente nel comune di Castel Bolognese ininterrottamente dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di presentazione della domanda e fino alla data della domanda medesima.

Il valore ISEE da considerarsi è quello determinato con riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Nei casi in cui è prescritta quale condizione per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo la presenza di figli minori o altri famigliari fiscalmente a carico, al solo fine della verifica della condizione stessa, si fa riferimento alla situazione alla data di presentazione della domanda.

Art. 4
(dotazione finanziaria)

La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, e dallo stesso può essere variata nel corso dell'esercizio.

Art. 5
(criteri di riparto)

A ciascun nucleo famigliare avente diritto sarà corrisposto un contributo d'importo pari all'addizionale comunale all'IRPEF dovuta, dai componenti il nucleo medesimo, sui redditi dichiarati per il periodo d'imposta precedente quello di presentazione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto anche alle persone escluse, per reddito, dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, purchè oltre ai requisiti di cui ai precedenti art. 1, secondo comma, e art. 3, sussistano le seguenti condizioni:

- a) rendita catastale rivalutata della prima casa e relative pertinenze non superiore a 560,00 (cinquecentosessanta/00) euro;
- b) età maggiore di 65 (sessantacinque) anni, oppure famigliari fiscalmente a carico.

Il tal caso l'importo del contributo è pari a 129,00 (centoventinove/00) euro nel caso di reddito del soggetto escluso dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF pari o inferiore a 3.550,00 (tremilacinquecentocinquanta/00) euro; nel caso di reddito superiore l'importo di 129,00 (centoventinove/00) euro è diminuito di un euro ogni ulteriori 50,00 (cinquanta/00) euro di reddito.

Il contributo di cui al presente comma compete sia ai nuclei famigliari in cui sono presenti solo persone escluse, per reddito, dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, che ai nuclei ove sono presenti entrambe le situazioni impositive.

Nella determinazione dell'importo del contributo si terrà conto dei soli soggetti, facenti parte del nucleo famigliare, che risultino residenti nel comune di Castel Bolognese ininterrottamente dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di presentazione della domanda e fino alla data della domanda medesima.

Qualora la dotazione finanziaria del Fondo sia insufficiente a soddisfare integralmente tutte le domande ammesse, il contributo spettante a ciascun nucleo famigliare sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 6

(domande di ammissione ai contributi)

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di Castel Bolognese, entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione della relativa determina dirigenziale, che di norma dovrà avvenire nel periodo dal 1° al 30 settembre di ciascun anno.

Le domande, redatte sull'apposito modulo predisposto dal comune di Castel Bolognese, dovranno essere complete di ogni elemento richiesto e sottoscritte dal richiedente. Con la sottoscrizione il richiedente attesta la veridicità dei dati esposti anche con riferimento alle altre persone componenti il nucleo famigliare e acconsente alla pubblicazione di cui all'art. 7, terzo comma.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità (ammessa anche in fotocopia);
- b) fotocopia della "dichiarazione sostitutiva unica" valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.
- c) fotocopia del "prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata" (Modello 730-3), o delle intere pagine contenenti i quadri RC, RN e RV del modello "UNICO PF - persone fisiche"; oppure del/i modello/i CUD nel solo caso non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi nell'anno di presentazione della domanda.

La documentazione di cui alla precedente lettera c) deve essere relativa ai redditi percepiti nell'anno precedente quello di presentazione della domanda e deve prodotta per ogni componente del nucleo famigliare che abbia percepito redditi nel periodo d'imposta precedente all'anno di presentazione della domanda.

Art. 7

(istruttoria, liquidazione e controlli)

Le domande saranno istruite dall'Area Servizi ai Cittadini, con il supporto dell'Area Finanziaria.

Non saranno ammesse le domande che risultassero incomplete o incongruenti con la documentazione allegata, oppure qualora uno o più degli allegati richiesti risultassero mancanti o illeggibili.

Gli elenchi delle domande ammesse e relativo contributo e delle domande non ammesse saranno affissi nell'albo pretorio del comune di Castel Bolognese per quindi giorni consecutivi, decorrenti dal 75° giorno successivo al termine di presentazione delle domande. Tali elenchi riporteranno

esclusivamente cognome, nome e data di nascita dei presentatori le domande e, per le sole domande ammesse, l'importo del contributo liquidato.

I contributi relativi alle domande ammesse saranno liquidati entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande, tramite il Tesoriere del comune di Castel Bolognese.

Il comune di Castel Bolognese per la verifica dei dati contenuti nelle domande e relativi allegati può avvalersi della Guardia di Finanza.

Qualora da verifica successiva alla liquidazione del contributo il richiedente risultasse non averne diritto dovrà, a semplice richiesta scritta del Comune di Castel Bolognese, restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso legale di tempo in tempo vigente, maturati dalla data di percezione del contributo a quello della effettiva restituzione. E' fatta salva, in ogni caso, ogni conseguenza penale derivante da attestazioni non veritiere.

Art. 8
(prima applicazione)

In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2009; il periodo d'imposta cui fare riferimento è il 2007; il requisito della residenza ininterrotta nel comune di Castel Bolognese decorre dal 1° gennaio 2007 e la dotazione del Fondo è qui determinata in 30.000,00 (trentamila/00) euro.